



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -

ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente

SENTENZA

il processo d'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato il 5 marzo 2019 dall'avv. Lelio Della Pietra iscritto al **n. 943/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 17 febbraio 2026 e pendente

TRA

Parte_1 (codice fiscale *C.F._1*), nato a Napoli l'11 novembre 1980 e residente in San Nicola la Strada (CE), alla Via Paul Harris n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Ricciardelli (*C.F._2*) e Antonio Ricciardelli (*C.F._3*)
- impugnante -

E

Controparte_1 (codice fiscale *C.F._4*), nata a Napoli il 21 gennaio 1980 e residente in San Nicola La Strada (CE), alla Via Paul Harris n. 20, e *CP_2* (codice fiscale *C.F._5*), nato ad Aversa (CE) il 23 gennaio 1966 ed ivi residente alla Via Pastore n. 197, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Fuschetti (codice fiscale *C.F._6*)
- convenuti -

NONCHÉ

la *Controparte_3* (codice fiscale *P.IVA_1*), con sede in Napoli, alla Via dei Fiorentini n. 61, costituitasi in giudizio in persona dell'avv. Giuseppe Putaturo (codice fiscale *C.F._7*) – nominato suo curatore speciale con decreto del Presidente della

Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2017,
n. cronol. 2547/2017 – che altresì la rappresenta e difende - convenuta -

I. PREMESSE DELLA DECISIONE

I.1.1. Con una citazione notificata a *Controparte_1*, a *CP_2* e alla [...] *Controparte_3* il 2 marzo 2020, *Parte_1* ha impugnato innanzi a questa Corte il lodo pronunciato e sottoscritto il 5 marzo 2019 dall'avv. Lelio Della Pietra – quale arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli – all'esito del procedimento instaurato da *CP_4* [...] e *CP_2*, soci della *Controparte_3* per far valere, ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., la sua responsabilità nei confronti di tale società, esponendo che:

1) il lodo impugnato ha parzialmente accolto la domanda proposta contro di lui, condannandolo a pagare alla suddetta società la somma di 12.200,00 €, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con decorrenza dal 9 novembre 2017, data della notificazione della domanda arbitrale;

2) tuttavia la clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello statuto della [...] *Controparte_5* – che devolveva in arbitrato qualsiasi controversia «circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'organo di controllo» conferendo all'arbitro il potere-dovere di decidere secondo equità – doveva essere considerata nulla riguardando la controversia dei diritti indisponibili;

3) in subordine, che erroneamente l'arbitro ha ritenuto irrituale l'arbitrato devolutogli, essendo stato il lodo da lui pronunciato all'esito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, sicché il lodo, dovendo essere qualificato come rituale, deve essere considerato nullo per aver l'arbitro deciso la controversia mediante una valutazione palesemente arbitraria e in violazione del principio dell'onere della prova, nonostante anche nel giudizio di equità debbano essere rispettati i principi a cui si ispira l'ordinamento positivo (Corte Cost. n. 206/2004), come quello dell'onere della prova;

4) in via ulteriormente gradata, l'arbitro ha errato nel condannarlo al pagamento delle spese processuali atteso che l'accoglimento soltanto parziale delle domande espletate avrebbe imposto di compensarle integralmente in ragione della reciproca soccombenza.

Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «- *dichiari nullo il lodo arbitrale 5.3.2019 dell'arbitro unico avv. Lelio Della Pietra per inefficacia e/o nullità della clausola compromissoria contenuta all'art. 26 dell'atto costitutivo della Controparte_3 - in via gradata, nel merito, dichiaro nullo il lodo impugnato per errata qualificazione quale lodo arbitrale "irrituale", accertando di conseguenza la nullità dello stesso per violazione delle regole di giudizio richiamate; - in ogni caso rigetto la domanda ex art. 2476 c. civ. proposta dai signori CP_2 nei confronti del sig. Parte_1, accertando e dichiarando che esso amministratore p.t. nell'amministrare la società ha osservato i doveri impostigli dalla legge e dall'atto costitutivo; - in linea estremamente subordinata, ridetermini le spese di giudizio compensandole integralmente tra le parti; - condanni i signori Controparte_1 e CP_2 al pagamento delle spese del presente giudizio».*

I.1.2. Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 e CP_2, esponendo che:

1) l'azione di responsabilità esperita nei confronti dell'amministratore concerneva, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, diritti patrimoniali disponibili, essendo pertanto ammissibile la devoluzione della relativa controversia in arbitrato;

2) diversamente da quanto asserito dall'attore, l'arbitrato era espressamente qualificato come irrituale dall'art. 6 dello statuto societario, sicché non può essere ravvisata alcuna violazione di norme giuridiche, potendo il lodo reso all'esito di un arbitrato irrituale essere impugnato esclusivamente per i vizi tipici delle manifestazioni di volontà negoziali.

Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «*Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - nel merito, attesa l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, rigettare l'impugnazione del Lodo Arbitrale emesso in data 5 marzo 2019, comunicato a mezzo PEC nella medesima data, dall'Arbitro Unico, avv. Lelio Della Pietra, proposta dal signor Parte_1, per tutto quanto ampiamente esposto in atti; - in via istruttoria si chiede sin d'ora di essere ammessi a tutti i mezzi di prova che si renderanno necessari in corso di causa, anche a mezzo delle eccezioni di controparte. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e c.p.a. come per legge».*

I.1.3. Si è altresì costituita in giudizio la *Controparte_3* sostenendo che:

1) l'azione di responsabilità esperita nei confronti dell'amministratore concerneva diritti patrimoniali disponibili, non ravvisandosi, quindi, alcuna nullità del lodo;

2) l'arbitrato era espressamente qualificato come irrituale dallo statuto societario e tale qualificazione era conforme all'intenzione comune delle parti e al loro comportamento;

3) il lodo reso all'esito di un arbitrato irrituale era impugnabile non per errori di diritto, ma solo per vizi inerenti alla manifestazione di volontà negoziale.

Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «[...] *l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 5 marzo 2019 dall'Arbitro Unico, Avv. Lelio Della Pietra, come formulata dal Sig. Parte_1*. Con vittoria di spese».

I.1.4. *Parte_1* in sede di comparsa conclusionale ha richiesto, in caso di vittoria della causa, la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014.

I.1.5. Le altre parti non hanno modificato le proprie iniziali conclusioni.

II. RAGIONI DELLA DECISIONE

II.1. Posto che il lodo nella specie impugnato è stato – non importa se a torto o ragione – espressamente qualificato (alle pagg. 18 e 19) come irrituale dall'arbitro che l'ha pronunciato, la sua impugnazione innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 828 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 6842/2011).

II.2. Segue la condanna dell'impugnante a rifondere alle controparti le spese del presente processo, che, in mancanza delle relative parcelle, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello, a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 € (pur volendo considerare, ai fini della liquidazione delle spese sostenute dalla *Parte_1* e dal *CP_2*, che non sono parti del rapporto sostanziale controverso, i soli importi delle spese del procedimento arbitrale che questi ultimi avrebbero potuto essere condannati a

rimborsare all' *Pt_1* se l'impugnazione da costui proposta fosse stata accolta).

II.3. Infine, in applicazione di quanto disposto dall'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' *Pt_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il 5 marzo 2019 dall'avv. Lelio Della Pietra proposta da *Parte_1* contro [...] *Controparte_1*, *CP_2* e la *Controparte_3* il 2 marzo 2020:

A) dichiara inammissibile l'impugnazione;

B) condanna *Parte_1* a rifondere alle controparti le spese del presente processo, che:

1) per quel che concerne la *Controparte_3* liquida nel complessivo importo di 3.450,00 €, di cui 3.000,00 € per il totale dei compensi e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Giuseppe Putaturo;

2) per quel che concerne *Controparte_1* e *CP_2*, liquida nel complessivo importo di 3.450,00 €, di cui 3.000,00 € per il totale dei compensi e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Gianluca Fuschetti;

C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' *Pt_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.

Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2026.

Il Presidente estensore

Paolo Celentano